



STATUTO

**della Federazione Italiana dei Trasporti
FIT SGBCISL
della Provincia Autonoma di Bolzano**

SATZUNGEN

**der Landestransportgewerkschaft
FIT SGBCISL
der Autonomen Provinz Bozen**

Testo presentato al XI° Congresso Regionale FIT SGBCISL in data 27.03.2017.

Die Satzungen wurden am XI. Regionalkongress der FIT SGBCISL am 27.03.2017 vorgestellt.

PREAMBOLO

Agli effetti della organizzazione interna del Sindacato, la Provincia Autonoma di Bolzano è parificata per livello alle Federazioni Sindacali Regionali.

La Federazione Trasporti (FIT - *SGBCISL*) si richiama al preambolo, ai principi e agli scopi contenuti nello Statuto di Federazione Nazionale nonché nello Statuto Confederale Nazionale CISL, che riconosce alle minoranze etniche il diritto di esprimere pienamente le proprie particolarità linguistiche e culturali, in un unico vincolo sindacale dei lavoratori appartenenti ai gruppi etnici sul territorio della Provincia di Bolzano.

Si richiama anche in particolare alle delibere approvate dal Consiglio Generale Nazionale FIT nonché alle delibere approvate dai Direttivi Nazionali che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

I lavoratori aderenti accettano e valorizzano il sistema di relazioni interne dell'Organizzazione fondato sul rispetto delle proprie identità e delle diverse convinzioni ideologiche e religiose nonché sulle pari opportunità tra donne e uomini.

L'azione e la presenza sindacale della FIT - *SGBCISL* in Alto Adige, si attua nel rispetto e nella valorizzazione di una situazione di convivenza attiva tra le popolazioni, di diversa appartenenza etnica, residenti nella Provincia, che si realizza anche con ulteriori iniziative sociali, culturali e politiche.

Per dare realizzazione a tale convivenza la FIT - *SGBCISL* è strutturata in modo da assicurare al suo interno la presenza di rappresentanze di lavoratori appartenenti a tutti i gruppi etnici.

Persegue l'unità organizzativa, di programmazione e di azione dei lavoratori del trasporto, dell'ambiente e dei servizi, provvede ad individuare le linee, precisare gli obiettivi, proclamare, organizzare e dirigere le azioni necessarie a garantire le migliori condizioni di vita dei lavoratori stessi attraverso una politica diretta alla reale integrazione dei settori, per lo sviluppo economico ed una migliore qualità della vita.

CAPITOLO I

ART. 1

La Federazione Italiana Trasporti (FIT) della Provincia di Bolzano ha sede in Bolzano e viene denominata FIT Regionale

Organizza i lavoratori dei trasporti, della logistica e dell'ambiente e dei servizi, appartenenti a tutti i gruppi etnici esistenti nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano che si ispirano ai principi espressi nel preambolo.

E' associata alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

ART. 2

Fanno parte della FIT Regionale i lavoratori dei trasporti, della logistica e dell'ambiente e dei servizi, associati a livello nazionale nella FIT, come meglio specificati in quello statuto e relativo regolamento.

ART. 3

Alla FIT - *SGBCISL* compete la realizzazione della politica sindacale economica ed organizzativa della Federazione al livello provinciale di competenza

La Federazione Regionale ha la titolarità del tesseramento e della contribuzione.

ART. 4

I Dipartimenti contrattuali, come espressione delle diverse articolazioni contrattuali della FIT, laddove individuati, hanno il compito di promuovere con gli iscritti occasioni di confronto sulle linee generali della Organizzazione, di coinvolgere, rispetto a tale linee l'insieme dei lavoratori, di favorire il confronto unitario con le altre Organizzazioni, di verificare il rispetto della democrazia e della rappresentatività nelle strutture di federazione. In coerenza con gli indirizzi assunti dalla federazione, assumono funzioni di valorizzazione delle specificità, anche professionali e merceologiche, partecipano alla elaborazione delle piattaforme contrattuali, supportano le conseguenti trattative, partecipando alla sottoscrizione, d'intesa con la FIT, dei contratti collettivi e degli accordi; possono proporre alla Federazione iniziative di lotta e di sciopero con particolare attenzione per quanto attiene i servizi pubblici essenziali.

ART. 5

La Federazione Regionale ha competenza nei rapporti con le controparti private e pubbliche anche extra provinciali per tutte le questioni in materia di relazioni sindacali generali ed espressamente incidenti sul territorio provinciale.

CAPITOLO II

ART. 6

Sono organi della Federazione Regionale:

1. il Congresso
2. il Consiglio Generale
3. il Comitato Esecutivo
4. la Segreteria
5. il Collegio dei Sindaci

ART. 7

Gli organi di cui all'articolo precedente esercitano al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti organi nazionali.

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nelle assemblee congressuali territoriali, in rapporto agli iscritti di ciascun settore secondo la percentuale approvata dal Consiglio Generale Regionale.

Partecipano con solo diritto di parola, se non delegati, i consiglieri regionali uscenti.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni in concomitanza con la convocazione del Congresso Nazionale della Federazione salvo le convocazioni straordinarie che possono essere richieste:

- dal Consiglio Generale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti
- da 1/3 degli iscritti i quali firmano la richiesta rendendosi responsabili dell'autenticità delle firme.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata.

ART. 8

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria della Federazione e deve essere reso noto almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Per lo svolgimento dei lavori valgono le norme del Regolamento Congressuale della FIT Nazionale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dallo Statuto Nazionale.

ART. 9

Il Congresso Regionale della Federazione Trasporti:

- Fissa l'indirizzo generale della Federazione Regionale in armonia e coordinamento con gli indirizzi espressi dagli Organi di Federazione Nazionale;
- Si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria della Segreteria uscente;
- Elegge i delegati al Congresso Nazionale secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Congressuale Nazionale
- Elegge i membri elettivi del Consiglio Generale Regionale
- Approva lo Statuto della FIT Regionale e le relative modifiche a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica

- Elegge i membri del Collegio dei Sindaci e i delegati al Congresso Confederale nelle varie articolazioni.

ART 10

Il Consiglio Generale regionale è l'organo deliberante della Federazione fra un Congresso e l'altro ed ha i seguenti compiti:

- elegge nel proprio seno la Segreteria ed il Comitato esecutivo;
- nomina, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento donne, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto nel Consiglio Generale ove non ne sia già componente;
- nomina, su proposta della Segreteria regionale, sentito il Coordinamento giovani under 35, il Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente;
- elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse provinciale nell'ambito degli indirizzi fissati dal congresso regionale e nel quadro delle politiche generali della Federazione nazionale
- convoca il Congresso in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria;
- può essere convocato anche su richiesta di 1/3 dei componenti il Consiglio stesso, con avviso di almeno 15 giorni prima;
- delibera, in analogia a quanto previsto nello Statuto confederale, sulla eventuale alternanza tra le cariche di Segretario generale e Segretario aggiunto al fine di assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici .

Il Consiglio Generale regionale è così composto:

- da 20 membri eletti dal Congresso Regionale della Federazione, dalla Responsabile del Coordinamento Donne e dal Responsabile Coordinamento Giovani;
- fanno parte inoltre con il solo diritto di parola, n. 1 rappresentanti FNP di provenienza della Federazione, che in base al Protocollo FNP-CISL ed accordi seguenti con le Categorie, siano componenti dei gruppi tecnici, specificatamente individuati.

Nel Consiglio Generale Regionale deve essere garantita un'equa rappresentanza dei due gruppi etnici italiani e tedeschi.

Le sedute del Consiglio Generale sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

ART. 11

Il Comitato Esecutivo regionale è convocato dalla Segreteria regionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

È composto dalla rappresentanza dai vari dipartimenti contrattuali nonché, dalla Responsabile del Coordinamento Donne e dal Responsabile del Coordinamento Giovani.

Il Comitato esecutivo:

- approva i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione regionale;
- convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno;
- regola i trattamenti economici e normativi dei dirigenti ed operatori in aspettativa ed in distacco.

Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario generale regionale.
Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nello Statuto della FIT CISL a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

ART. 12

La Segreteria Regionale è eletta dal Consiglio Generale nel proprio interno ed è costituita dal Segretario Generale, Segretario Aggiunto e dai Segretari nel numero fissato dal Consiglio stesso.

- Rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organismi esistenti nel territorio provinciale;
- E' titolare della contrattazione con il supporto dei dipartimenti contrattuali, per tutte le materie di competenza regionale ai vari livelli di relazioni industriali;
- Esegue le decisioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale;
- Predispose il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione;
- Nomina il Segretario Amministrativo e Organizzativo;
- Tiene i contatti con le altre Organizzazioni Sindacali;
- La Segreteria si riunisce collegialmente di almeno due volte al mese e risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

Essa è composta in misura paritetica da appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed italiano.

ART. 13

Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

- E' responsabile della Federazione e la rappresenta legalmente pro tempore; è il responsabile del coordinamento politico dell'attività della Federazione stessa;

Il Segretario Aggiunto ha i seguenti compiti:

- è corresponsabile con il Segretario Generale per le attività della Federazione
- sostituisce il Segretario Generale a tutti gli effetti in sua assenza o se delegato, e cura uno o più dipartimenti assegnatigli dal Segretario Generale

I Segretari curano uno o più ambiti specifici assegnati loro dal Segretario Generale.

ART. 14

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno “ex novo”, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Collegio dei Sindaci partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale ed adempie alle sue funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

A mezzo del suo Presidente, il Collegio dei sindaci riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo della FIT SGBCISL sia dinanzi al Comitato esecutivo che dinanzi al Consiglio generale e risponde del proprio operato dinanzi al Congresso.

Riferisce dinanzi al Congresso sull’andamento amministrativo nel quadriennio.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

ART. 15

I Dipartimenti contrattuali derivano dalla necessità di garantire adeguata assistenza alle specificità contrattuali presenti sul territorio.

- sono organizzati, nell'ambito della Federazione, secondo norme e regolamenti specifici stabiliti a livello nazionale o dalle delibere approvate anche dal Consiglio Generale Regionale;
- della loro attività, riferiscono alla Segreteria Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 16

Per eventuali incompatibilità si deve fare riferimento a quanto previsto nello Statuto Nazionale della Federazione.

ART. 17

Il Consiglio Generale ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel limite massimo del **10%** dei componenti l'organismo stesso.

ART. 18

Negli organismi a livello di Segreteria, di Esecutivo e di Consiglio Generale i componenti devono avere la possibilità di esprimersi nella loro madrelingua.

ART. 19

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dalla Segreteria, dall’Esecutivo nonché dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata, con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica

che devono essere inviate alla commissione stessa per essere poi sottoposte al parere del Consiglio Generale nei 60 giorni precedenti il Congresso Regionale.

ART. 20

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, vale quanto stabilito in quello della Federazione Nazionale che deve comunque raccordarsi con quanto previsto dallo Statuto della SGBCISL.